



**COMUNE DI SENIGALLIA
AREA FUNZIONALE N. 8**

Cultura, educazione/formazione, politiche giovanili e politiche sportive

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO– CAMPO DA TENNIS – SITO A MARZOCCA.**

ART. 1 – OGGETTO

1. Il servizio ha ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo – campo da tennis – sita a Marzocca in Strada della Marina n. 1, da ritenersi privo di rilevanza economica e a spiccata valenza amatoriale e dilettantistica, ed in particolare:

- a) la gestione, manutenzione e custodia dell’impianto sportivo e relative pertinenze, da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza dell’impianto, così come analiticamente specificato nel seguente capitolato speciale d’appalto;
- b) l’organizzazione delle attività in esso praticabili secondo le modalità contenute nel progetto tecnico che sarà presentato in sede di gara;
- c) la conduzione degli impianti tecnologici e il compimento di quanto necessario per il regolare funzionamento dei beni affidati in gestione;
- d) ulteriori servizi specificati nel presente capitolato speciale d’appalto.

2. L’impianto sportivo, le sue pertinenze ed attrezzature in esso presenti sono consegnati nelle effettive condizioni di manutenzione e funzionalità in cui si trovano, conosciute dall’operatore economico, con le certificazioni, collaudo ed autorizzazioni in essere.

3. Al momento della consegna sarà redatto dalla Stazione Appaltante apposito verbale di consistenza, sottoscritto dall’operatore economico. Analogo verbale verrà redatto al termine dell’affidamento, al fine della ricognizione dello stato di riconsegna delle attrezzature e dell’impianto che dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo il normale degrado d’uso.

ART. 2 - FINALITA’

L’Amministrazione Comunale è proprietaria dell’impianto sportivo - campo da tennis – sito a Marzocca e, non disponendo di personale qualificato per poter gestire direttamente il suddetto impianto sportivo e l’attività sportiva in esso praticabile, intende affidare a terzi la sua gestione, per perseguire le seguenti finalità:

- a) consentire un utilizzo pubblico delle strutture diffondendo la pratica sportiva all’interno della comunità locale con particolare riferimento alla popolazione giovanile ed articolato in un calendario di iniziative e misure idonee a tutelare il valore sociale della pratica sportiva e a facilitarne l’accesso anche ai cittadini portatori di handicap;

- b) dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs. 267/2000, valorizzando tutte le forma associative, in particolare quelle sportive, operanti nel territorio comunale, per rafforzare la coesione sociale e l'integrazione di tutti i cittadini;
- c) realizzare, in linea con il principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, una gestione del servizio a valenza sociale con la collaborazione di altri soggetti, quali le società sportive o le associazioni dilettantistiche o gli enti di promozione sportiva, che sono anche i fruitori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione "partecipata";
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione comunale e con le attività delle altre associazioni;
- e) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di opere di miglioria dell'impianto sportivo sotto il profilo dell'efficientamento energetico;
- f) improntare la gestione dei beni pubblici a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole.

ART. 3 – DURATA

La durata del presente affidamento è pari a cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con la possibilità di esercitare la proroga tecnica nelle more dell'espletamento della gara per un massimo di ulteriori sei mesi.

Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo sospendere temporaneamente la validità dell'affidamento, nel qual caso il soggetto affidatario non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo né ad alcuna indennità.

Qualora l'impianto sportivo venga assegnato a soggetto diverso dell'attuale gestore, quest'ultimo potrà continuare ad utilizzarlo, con applicazione delle tariffe comunali vigenti, per tutta la durata della stagione sportiva in corso, al fine di salvaguardare l'esistenza e la piena attività della scuola-tennis e del settore giovanile in genere.

Al fine di garantire l'uso pubblico delle strutture sportive in oggetto, l'affidatario dovrà sempre garantire il funzionamento delle stesse, fatto salvo il verificarsi delle seguenti circostanze speciali o eventi analoghi:

- a) discontinuità nelle forniture di energia elettrica, acqua, combustibile, ecc.;
- b) indisponibilità di pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'impianto;
- c) interventi manutentivi che si protraggano oltre i tempi previsti, per giustificati motivi;
- d) gravi danni agli impianti che non consentano la riapertura in tempi brevi delle strutture.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO A BASE D'ASTA – AMMONTARE DEL CONTRATTO.

Il corrispettivo annuale dell'affidamento, a base d'asta al ribasso, è pari ad € 1.500,00, oltre I.V.A. al 22%, corrispondente al contributo a ristoro individuato dalla Amministrazione avendo a riguardo le caratteristiche specifiche dell'impianto sportivo, da ritenersi privi di rilevanza economica e a spiccata valenza amatoriale e dilettantistica.

L'importo complessivo presunto dell'affidamento per la durata di cinque anni è pari ad € 25.942,60 oltre I.V.A. al 22%, e pertanto pari ad € 31.649,97 I.V.A. al 22% inclusa, così come di seguito individuato:

- Corrispettivo annuale IVATO: € 1.830,00 (€ 1.500,00 esclusa I.V.A. al 22%);
- Tetto annuale utenze di energia elettrica, acqua e gas metano pagato dal Comune IVATO: € 4.500,00 (3.688,52 esclusa I.V.A. al 22%);

- Totale complessivo annuale versato dal Comune pari a € 5.188,52 esclusa I.V.A. al 22%);
- Totale complessivo quinquennale pari a € 25.942,60 esclusa I.V.A. al 22%)

Il valore massimo stimato dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga tecnica di ulteriori sei mesi è pertanto pari a € 28.536,86 I.V.A. al 22% esclusa, e pertanto pari ad € 34.814,97 I.V.A. al 22% inclusa.

L'affidamento non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie.

Ai fini della determinazione del costo della manodopera, ove non si tratti di attività svolte a titolo di volontariato sportivo ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, l'affidatario dovrà far riferimento alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 36 del 28/02/2021, in combinato disposto alla disciplina del diritto del lavoro e dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici".

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il luogo di esecuzione della prestazione oggetto del presente affidamento è il seguente:

- Impianto sportivo - Campo da tennis - sito a Marzocca in Strada della Marina n.1, 60019, Senigallia (AN).

ART. 6 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione, manutenzione e custodia, dell'impianto sportivo – tennis di Marzocca, delle strutture annesse e relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nel rispetto di tutte le normative vigenti, delle caratteristiche strutturali dell'impianto di cui si tratta e dei suoi limiti funzionali, impegnandosi a far svolgere nel suo interno l'attività sportiva, compatibilmente con le finalità indicate del presente atto. L'affidatario assume specificamente l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni:

6.1 OBBLIGHI CONTRATTUALI

- a. Gestire l'impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e garantire la sua perfetta funzionalità, oltre allo svolgimento delle attività sportive ivi previste, individuate nel contratto e nel progetto tecnico presentato dall'operatore economico in sede di gara. Tutte le attività, non espressamente indicate nel progetto, dovranno essere comunicate ed autorizzate dal Comune come indicato al successivo art. 9;
- b. rispettare tutte le norme internazionali, nazionali, regionali, locali ed i regolamenti comunali che disciplinano l'uso dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi, con responsabilità in caso di violazione; verificare e monitorare che l'afflusso del pubblico avvenga compatibilmente con la natura, le caratteristiche funzionali ed i limiti di capienza di ciascun impianto;
- c. controllare e mantenere l'efficienza energetica degli impianti (caldaia, quadro elettrico), rispettando gli adempimenti legislativi in materia;
- d. sollevare il Comune da ogni responsabilità per danni che dovessero eventualmente derivare ad attività e/o persone, da chiunque e comunque provocati durante il periodo di vigenza del presente contratto, oltre ai danni alla struttura, agli arredi e/o alle dotazioni tecniche e/o tecnologiche causati dal mancato esercizio del dovere di custodia.
- e. assicurare l'apertura e chiusura dell'impianto (e degli annessi e connessi, pertinenze ed accessori) con servizio di controllo e di sorveglianza al fine di impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- f. prevedere un orario minimo di apertura al pubblico dell'impianto, quantificato in 20 ore settimanali;

- g. provvedere, a propria cura e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto secondo quanto analiticamente indicato all'art.7 del presente atto;
- h. provvedere alla pulizia dell'impianto sportivo e dei locali annessi e relative pertinenze;
- i. provvedere al pagamento delle spese relative al personale, nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs n. 36 del 28/02/2021 "*recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*" eventuale cancelleria, spese telefoniche ed ogni altra spesa inerente all'organizzazione del servizio, assumendosi la responsabilità per l'operato svolto dal personale, con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del Comune;
- j. rimborsare il Comune dell'eventuale importo eccedente il tetto massimo delle utenze relative alla energia elettrica, acqua e metano gpl incluse nell'importo ivato di € 4.500,00;
- k. dato atto che all'affidatario, per lo svolgimento della propria attività, è riservato l'uso gratuito dell'impianto per un numero di ore pari al 60% delle ore utili, le quali saranno determinate all'inizio di ogni stagione sportiva in occasione delle assegnazioni in uso, per il residuo 40% delle ore utili, ove pervengano richieste, l'affidatario è tenuto a concederlo in uso a società terze dietro pagamento delle tariffe comunali, con ritenzione degli incassi;
- l. riservare al Comune la possibilità di utilizzare gli impianti, per un massimo di 7 giornate all'anno per ogni singolo impianto sportivo, per lo svolgimento di attività, manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, e per le attività o i campionati delle scuole;
- m. stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti all'attività avente le caratteristiche specificate al punto 6.3 del presente atto;
- n. restituire gli impianti alla data di interruzione del rapporto, e a prescindere dalla causa dello stesso, nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo il normale degrado d'uso; qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, la stazione appaltante provvederà ad addebitare all'affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno.
- o. rispettare e far rispettare nella gestione dell'attività sportiva il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, c.d. GDPR n. 2016/679 e s.m.i., per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
- p. segnalare eventuali difformità degli impianti termici (caldaia, quadro elettrico), anche sopravvenuta, mediante nota scritta tramite PEC;
- q. segnalare al Comune tempestivamente, entro al massimo 48 ore, di eventuali danni causati all'impianto sportivo a seguito di ciascun utilizzo;
- r. comunicare il nominativo di un Referente Operativo per la gestione dell'impianto a cui il Comune può rivolgersi per ogni evenienza. Parimenti tale figura dovrà segnalare eventuali variazioni intervenute nelle cariche sociali e nominare un sostituto in caso di Sua assenza;
- s. consentire ai dipendenti comunali l'accesso agli impianti, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, al fine di esercitare atti di controllo, ispezione e/o verifica; rispettare il divieto di domiciliare la sede della società che ha ottenuto la gestione dell'impianto all'interno degli impianti concessi.

- **6.2 - OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE:**

L'affidatario si impegna presentare al Comune, entro il mese di marzo di ciascun anno, ai fini di rendicontazione e controllo, il bilancio preventivo dell'attività gestita ed una relazione dettagliata, in riferimento all'anno sportivo appena trascorso, relativa alla gestione dell'impianto contenente il numero delle associazioni e di gruppi che utilizzano l'impianto ed un registro indicante il numero

delle ore che sono state loro riservate, oltre alle iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuati; il consuntivo di gestione degli impianti affidati che dovrà comprendere anche la quantificazione degli introiti pubblicitari e sponsorizzazioni pubblicitarie oltre alle entrate derivanti da eventuali servizi di somministrazione; l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati con i relativi costi sopportati ed il numero degli addetti, il monte ore lavorato da ognuno, il tipo di contratto di impiego ed il relativo costo.

La mancata presentazione, nel termine stabilito, del bilancio preventivo, del consuntivo e delle relazioni, come richieste dal presente articolo, comporterà la mancata corresponsione del corrispettivo annuale fino alla compiuta presentazione delle stesse.

- 6.3 - OBBLIGHI ASSICURATIVI:

1. L'affidatario è tenuto a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata del contratto e con oneri a suo carico, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti all'attività per un massimale di almeno € 1.000.000 (un milione di euro) per ogni sinistro per anno assicurativo. La suddetta polizza dovrà essere esibita e consegnata in copia al Comune al momento della stipula contrattuale.

2. E' richiesta la copertura per il rischio di incendio, danni diretti e rischio locativo, con massimale non inferiore a 100,000,00. Nel caso in cui i danni a cose o a persone siano causati da enti, società o privati autorizzati a fruire dell'impianto dal soggetto affidatario, quest'ultimo potrà rivalersi nei loro confronti. Qualora invece si verificano danni a persone o cose nel corso delle giornate messe a disposizione dell'Amministrazione comunale sarà lo stesso ente a risponderne, dotandosi di una copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile, ed eventualmente rivalendosi nei confronti dei soggetti responsabili.

3. Le suddette polizze dovranno essere esibite e dovrà esserne rilasciata una copia ai competenti uffici comunali prima della consegna dell'impianto affidato in gestione.

ART. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA:

1. L'affidatario si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 lettera A) D.P.R. 380/2001 e 1576-1609 Codice civile, intesa, quindi, come l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l'impianto. Ne consegue che sono interventi di manutenzione ordinaria degli impianti quelli delineati nell'art. 8 del vigente Regolamento edilizio comunale, nonché tutti i lavori per i quali è possibile una programmazione ciclica, in particolare:

a. manutenzione secondo le regole della tecnica e dell'arte dei campi da tennis con terra rossa e ripristino della tracciatura del campo di gioco con cadenze periodiche e regolari, anche mediante azioni di ripristino di eventuali avvallamenti del piano di gioco; sostituzione e/o ripristino di reti da gioco;

b. imbiancatura e tinteggiatura, ogni qual volta se ne presenti la necessità, di tutti i locali (spogliatoi, bagni, docce ecc..) e servizi e, comunque, almeno una volta in vigenza del contratto; manutenzione e riparazione dell'impianto idraulico (doccioni e rubinetterie in genere) compresa la pulizia e la sostituzione dei terminali erogatori dell'impianto idrico sanitario; verniciatura e manutenzione di tutti gli infissi degli spogliatoi e delle altre eventuali costruzioni facenti parte del complesso sportivo, ivi compresa la sostituzione dei vetri rotti e/o sconnessi;

c. manutenzione degli arredi, infissi, recinzioni, cancelli ed ogni altro elemento che si trovi nell'impianto al momento della presa in carico;

d. sostituzione delle lampade, plafoniere e simili per quanto riguarda i locali al chiuso;

- e. mantenimento in efficienza dell'impianto di smaltimento acque reflue, compresa la pulizia delle fosse biologiche, ove presenti;
 - f. manutenzione e pulizia del verde ricompreso nelle aree esterne limitrofe rispetto alla zona sportiva e di stazionamento del pubblico, compreso taglio dell'erba e decespugliamento delle aree verde annesse;
2. L'affidatario, previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune, può, a proprie spese e senza rimborso alcuno, eseguire eventuali modifiche e migliorie all'impianto sia mediante progetto tecnico da proporre in sede di gara sia in corso di contratto;
3. L'affidatario può provvedere direttamente a riparazioni rientranti nell'ambito della straordinaria manutenzione, previa autorizzazione formale e preventiva rilasciata dal Comune, che si farà carico del rimborso delle spese accertate, compatibilmente con le risorse a disposizione.

ART. 8 - OBBLIGHI DI SICUREZZA

1. Il soggetto affidatario ha l'obbligo di osservare gli obblighi stabiliti dalla Legge relativamente ai contratti di lavoro ed all'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, all'assicurazione malattie ed alla previdenza sociale;

Il soggetto affidatario esegue tutti i servizi sotto la sua responsabilità esonerando l'amministrazione Comunale dal qualsiasi responsabilità nei confronti sia del personale che di terzi;

Il mancato rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci occupati nei lavori costituenti oggetto del presente bando costituisce inadempimento contrattuale;

2. L'affidatario ha l'obbligo di:

a. provvedere all'acquisto ed alla gestione in autonomia di presidi medico-chirurgici e defibrillatore per il pronto soccorso, in ossequio alla vigente normativa e provvedere alla manutenzione dei presidi di sicurezza (a titolo esemplificativo: defibrillatore, estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio) ex D. lgs. 81/2008, mediante il rimborso all'Amministrazione comunale dell'importo dovuto, entro 30 giorni dalla Sua comunicazione anche se successiva alla conclusione del periodo di affidamento;

b. garantire la presenza, durante l'attività sportiva, di almeno un soggetto che abbia effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore e del corso antincendio;

c. gestire ed organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della Sezione IV del Titolo I del vigente D.lgs. 81/2008;

d. designare il personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed all'evacuazione che abbia conseguito idonea attestazione ai relativi corsi di formazione;

e. individuare il responsabile dell'emergenza e segnalare i nomi degli addetti alla vigilanza affinché siano rispettate le norme sulla sicurezza ed igiene, finalizzate alla prevenzione degli infortuni;

3. L'affidatario è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione dell'impianto affidato, con particolare riferimento alla medicina dello sport, alla tutela sanitaria delle attività sportive, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici;

4. L'affidatario è tenuto, altresì, al rispetto degli obblighi dettati da D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o i. in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti. Al riguardo, entro il 01/09 di ogni anno, l'affidatario dovrà fornire una dichiarazione a firma del legale rappresentante di aver ottemperato a tutte le disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall'ente proprietario gli pongono in carico, con onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

5. L'aggiudicatario si impegna all'osservanza, per quanto compatibili, di tutti gli obblighi di condotta

previsti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.P.R. 16 aprile n. 62 e del "Codice di comportamento dei dipendenti comunali" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Senigallia n. 139 del 05/08/2014. In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

6. L'aggiudicatario si impegna a rispettare la clausola inserita nel Protocollo, approvato con Deliberazione di giunta n. 276 del 25/10/2022 stipulato dal Comune di Senigallia con CGIL-CISL-UIL Marche in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, pubblicato nella seguente sezione del sito del Comune di Senigallia: Amministrazione trasparente – Altri Contenuti- Dati ulteriori, accessibile tramite il seguente link:

[https://www.comune.senigallia.an.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo di intesa.pdf](https://www.comune.senigallia.an.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo_di_intesa.pdf)

ART. 9 - OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE

1. L'affidatario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, senza riserva alcuna, fermo restando quanto convenuto relativamente alla funzione pubblica dell'impianto sportivo comunale, si impegna a consentire l'uso degli impianti, per lo svolgimento di attività eventualmente organizzate da altri soggetti, nei giorni liberi dalle iniziative comunali o da quelle svolte e autorizzate dall'affidatario, accordando a parità di condizioni la preferenza a:

- a. le organizzazioni che propongono attività finalizzate all'inclusione, al benessere e all'agio, alla coesione sociale nell'ottica di un uso sociale dei due impianti;
- b. gli istituti scolastici del territorio comunale;
- c. società sportive che svolgono campionati federali;
- d. società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio comunale.

2. L'affidatario si impegna inoltre a:

- a. presentare al Comune, all'inizio di ogni stagione sportiva, la programmazione delle attività presso l'impianto gestito, al fine di condividere con il Comune un calendario di fruizione degli impianti che comprenda anche le attività da parte di altri soggetti non gestori e delle istituzioni scolastiche;
- b. esporre il prospetto riassuntivo della suddetta programmazione, come sopra definitivamente concertata, con adeguata visibilità presso gli accessi degli impianti sportivi;
- c. assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto (a titolo esemplificativo: condizioni normative, modalità fruizione impianto, tariffe) e fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;
- d. garantire un uso pluralistico dei campi da tennis, compatibilmente con le attività dell'affidatario, riscuotendo le tariffe di utilizzo così come stabilite con deliberazione di Giunta comunale;

3. L'affidatario deve dichiarare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 14 dicembre 2000 n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), ai sensi dell'art. 19 comma 6 della Legge Regione Marche 2 aprile 2012 n. 5.

ART. 10 - ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico del Comune:

- a. gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, delle pertinenze, degli impianti ed apparecchiature impiantistiche che non derivino da incuria o mancata esecuzione della manutenzione ordinaria da parte dell'affidatario;
- b. gli eventuali rinnovi dei certificati di prevenzioni incendi;
- c. l'adempimento delle verifiche periodiche finalizzate al mantenimento in efficienza di tutti i presidi di sicurezza (a titolo esemplificativo: estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio);
- d. gli eventuali rinnovi delle omologazioni dei campi;
- e. la verifica, ad inizio anno sportivo, della programmazione di utilizzo degli impianti per garantire l'uso sociale degli stessi;
- f. la verifica periodica della conduzione;
- g. consentire utilizzo, in via esclusiva, all'affidatario della quota pari al 60% del monte orario complessivo disponibile dell'impianto. Qualora l'affidatario non intenda sfruttare interamente la riserva gratuita di cui sopra, il campo di tennis potrà essere assegnato ad altri soggetti; in questo caso il pagamento delle relative tariffe comunali sarà a favore dell'affidatario. Qualora invece l'affidatario necessiti di far uso dell'impianto anche oltre la riserva gratuita, tale esigenza troverà soddisfazione soltanto compatibilmente con il quadro delle assegnazioni approvato.
- h. pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e gas metano fino alla concorrenza dell'importo ivato di euro € 4.500,00 (€ 3.688,53 oltre I.V.A.). Le eccedenze rispetto a tale tetto massimo saranno, invece, imputate al soggetto gestore.
- i. versamento all'affidatario di un pari all'importo risultante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta quantificato in euro 1.500,00 oltre I.V.A. alle seguenti condizioni:
 - l'erogazione del corrispettivo viene subordinata all'effettivo rispetto delle condizioni contrattuali ed avverrà, a cadenza annuale, a seguito di presentazione di regolare fattura, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere il soggetto aggiudicatario;
 - la fattura verrà liquidata in favore dell'affidatario, entro 60 giorni dalla presentazione, dopo la sua verifica da parte dell'Ufficio competente e previo rispetto della normativa di cui alla Legge 136/2010 e s. m. e/o i.;
 - il Comune si riserva la facoltà di postergare e/o negare il versamento del corrispettivo in caso di gravi inadempienze contrattuali quivi previste.
 - a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto il canone è soggetto ad aggiornamento annuale al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023; si applica l'indice ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

ART.11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

– ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 12 - REGIME PER LA PUBBLICITÀ

L'affidatario potrà eventualmente proporre la gestione della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro degli impianti sportivi comunali nel rispetto della normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di genere, ex art. 34 Legge 27 giugno 2014 n. 6, ed è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché agli eventuali canoni previsti da legge o regolamento comunale.

L'affidatario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature degli impianti sportivi comunali.

L'affidatario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale.

La durata di eventuali accordi pubblicitari stipulati dall'affidatario non può essere superiore alla durata di codesto contratto ed è soggetta ad interruzione, in caso di risoluzione anticipata.

ART. 13 - PENALI

Le clausole previste nel presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni particolari di contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In particolare, verranno sanzionati i ss. comportamenti:

- a) variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione;
- b) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;
- c) mancata effettuazione del servizio di pulizia nell'area interna ed esterna ai campi da gioco;
- d) mancato rispetto dell'obbligo di custodia;
- e) mancato rispetto applicazione tariffe d'uso;
- f) mancata esposizione delle tariffe;
- g) mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- h) mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva così come disciplinati nell'allegata convenzione;

- i) mancato rispetto del programma migliorativo della manutenzione ordinaria presentato in sede di offerta di gara;
- j) mancata attuazione del programma completo delle iniziative e misure da attuare all'interno degli impianti sportivi per tutelare il valore sociale della pratica sportiva;
- k) nel caso in cui l'affidatario non provvederà a riconsegnare l'impianto alla scadenza del contratto;

Resta salvo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell'affidatario per eventuali danni patiti e quest'ultimo resta, comunque, soggetto alla responsabilità nei confronti di terzi per ogni e qualsivoglia adempimento.

Il procedimento per l'applicazione della penalità prevede la previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale dell'infrazione commessa dall'affidatario e l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni e controdeduzioni; in difetto, il Comune provvederà al recupero della penalità erogata mediante deduzione dal corrispettivo annuale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi di cui trattasi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- l'apertura e la chiusura del complesso sportivo, ivi compresi gli impianti e le attrezzature esistenti;
- il funzionamento dell'impianto sportivo, delle attrezzature e dei servizi annessi.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire che vi sia un unico referente per le attività sopra descritte e considerate principali per l'affidamento in oggetto.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'affidamento, le prestazioni oggetto del presente affidamento che possono essere subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, gli affidamenti di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 15– PAGAMENTI

15.1 L'affidatario dovrà presentare regolare fattura annuale con l'indicazione del numero di ore effettivamente svolte.

15.2 La fattura dovrà essere trasmessa dall'appaltatore in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco UFR2NP. Le fatture dovranno essere intestate a "Comune di Senigallia – Area 8" e dovranno riportare obbligatoriamente Codice Identificativo di Gara (CIG), numero della determinazione di spesa, numero impegno di spesa e relativo capitolo, Codice IBAN.

15.3 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla Società capofila.

15.4 L'Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare servizio prestato e dopo aver disposto le verifiche di legge;

15.5 Il positivo riscontro dei requisiti di cui sopra, condiziona l'ammissione al pagamento della fattura annuale da parte della Stazione Appaltante.

15.6 I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:

- a) non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- b) la fattura non risulti conforme alla prestazione richiesta/eseguita.

ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente atto ed in modo specifico controlli di rispondenze e qualità. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto dal presente atto sulle penali, di cui al precedente art. 13.

ART. 17 – RISOLUZIONE

17.1 Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del predetto Codice, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni/autocertificazioni concernenti il presente affidamento, presentate dall'Aggiudicatario e, altresì, accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Aggiudicatario, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c) difformità delle caratteristiche dei servizi offerti rispetto a quanto previsto dal contratto;
- d) violazione del dovere di riservatezza;

e) nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza l'indicazione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011;

f) danni provocati da dolo o colpa grave, riscontrati durante l'espletamento del servizio;

g) violazione di norme e contratti di lavoro nei confronti dei lavoratori: in particolare, la mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori da parte dell'Aggiudicataria, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano, secondo la vigente normativa, la risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicataria, nei confronti del quale la Stazione Appaltante si riserva la rivalsa in danno.

ART. 18 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - RECESSO

18.1 La Stazione Appaltante ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione oppure limita temporaneamente il servizio. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui il caso in cui sopraggiungano condizioni di inagibilità totale o parziale degli edifici dove l'affidatario è chiamato a prestare la propria opera, senza che l'affidatario possa lamentare danni o richiedere indennizzi di alcun genere;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il contratto proceda utilmente a regola d'arte.

La Stazione Appaltante compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, la Stazione Appaltante redige il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa la Stazione Appaltante indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

18.2 La stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicataria, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicataria, anche se non gravi;

c) nell'eventualità in cui l'Amministrazione costituisca una società controllata a capitale interamente versato dalla Stazione appaltante avente la gestione del servizio pubblico di cui al presente atto; in questo caso l'Ente dovrà inviare una comunicazione con raccomandata a/r e/o pec al legale rappresentante dell'aggiudicatario, dando un preavviso di tre mesi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicataria;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Aggiudicataria, che abbiano

incidenza sull'esecuzione del contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

La Stazione Appaltante potrà recedere con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicataria per iscritto.

18.3 Qualora l'Aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di avanzare relativa azione di risarcimento danni.

Sarà inoltre addebitata all'Aggiudicataria la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'affidamento ad altra Ditta.

18.4 Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Aggiudicataria sarà tenuta a prestare la massima collaborazione affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione dei servizi oggetto del contratto.

ART. 19 - RISARCIMENTO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

19.1 L'aggiudicataria risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose che risultassero generati dal personale da essa dipendente o da altri operatori che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto della stessa.

19.2 L'Aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.

19.3 L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con l'Aggiudicataria. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Stazione Appaltante, senza che l'Aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI

I dati forniti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 21 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI

Le parti, Stazione Appaltante e appaltatore, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'operatore economico aggiudicatario per conto del Comune, così come disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connessi all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'operatore economico aggiudicatario che, come rappresentato, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza

autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

- l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
- m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
- n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

ART. 22 – RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

ART. 23 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto sarà esclusivamente quello di Ancona.

ART. 25 – RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

La partecipazione alla gara comporta piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole, nessuna esclusa, del presente allegato e della documentazione di gara.